

N. 2690-2421-1916-1908-1485-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(Relatore: **STEGAGNINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**FORLANI**)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**LAGORIO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**ANDREATTA**)

Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate

Presentato il 30 giugno 1981

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, RIZZI, CUJATI

Presentata il 4 marzo 1981

—

Interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis*, terzo comma, della legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, riguardante la proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia

d'iniziativa del deputato ROSSI DI MONTELERA

Presentata il 24 luglio 1980

—

Interpretazione autentica dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, LIOTTI, ALBERINI, SANTI, FERRARI MARTE,
RAFFAELLI MARIO**

Presentata il 23 luglio 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito con modificazioni nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia

d'iniziativa dei deputati REGGIANI, RIZZI, CUOJATI

Presentata il 6 marzo 1980

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia

Presentata alla Presidenza il 9 luglio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ritengo opportuno ricordare, in premessa, la situazione esistente nel passato prima della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Infatti, sulla base della legge d'avanzamento del 10 novembre 1955, n. 1137, tutti gli ufficiali superiori e generali venivano

promossi al grado superiore nella posizione di « a disposizione » con la possibilità di permanere in servizio fino al limite d'età del nuovo grado conseguito (a titolo di esempio, per i colonnelli dell'esercito 57 anni, per i capitani di vascello 56 anni e per i colonnelli piloti 55 anni).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Poiché con tale procedura si era venuta a determinare una eccessiva proliferazione dei gradi di colonnello e generale tale da superare nel numero i ruoli organici del parigrado del servizio permanente, con conseguenti effetti negativi d'ordine morale e funzionale delle forze armate, nel 1973 venne approvata la legge n. 804 che ha innovato profondamente la precedente normativa eliminando gli effetti perversi sopra ricordati senza all'epoca apparire troppo restrittiva per gli ufficiali interessati.

Purtroppo a partire dal 1978 gli effetti ipotizzati si sono rivelati di diversa portata e tali da penalizzare in modo eccessivo i gradi dirigenziali dell'organizzazione militare.

Infatti, la legge 10 dicembre 1973, n. 804:

ha escluso ogni possibilità di promozione al grado superiore per i colonnelli ed i generali che pur essendo stati giudicati idonei all'avanzamento, non hanno conseguito la promozione nei primi 3 anni di valutazione e cioè prima del collocamento « a disposizione »;

ha stabilito il collocamento « in aspettativa per riduzione di quadri », alla data del 31 dicembre 1978, dei colonnelli e dei generali promossi al grado superiore nella posizione di « a disposizione » (articolo 17), secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

ha eliminato la possibilità di permanenza in servizio dei colonnelli e dei generali eventualmente esuberanti i numeri chiusi, anche se detti ufficiali sono d'età inferiore a quella prevista dalla legge 10 aprile 1954, n. 113 per la cessazione dal servizio;

ha previsto la promozione al grado di colonnello — primo livello dirigenziale riconosciuto alle forze armate — dei tenenti colonnelli giudicati idonei all'avanzamento e non promossi in una delle tre prime valutazioni, e cioè prima del transito nella posizione di « a disposizione », solo dopo altri 2 anni di servizio e a condizione che esistano vacanze nei numeri

chiusi dei ruoli di provenienza fissati per le tre forze armate e per la Guardia di finanza, in 3.091 unità (articoli 4 e 5). Detti ufficiali possono restare in servizio soltanto sino al limite d'età da tenente colonnello (56 anni per l'esercito; 55 anni per la marina; 54 anni per l'aeronautica).

Mi sembra opportuno far rilevare che una siffatta normativa, oltre a comportare drastiche limitazioni nell'avanzamento, ha introdotto anche elementi di sperequazione tra ruolo e ruolo e nell'ambito del personale di uno stesso ruolo poiché, sovente, la possibilità di avanzamento è casuale essendo legata alle condizioni di saturazione dei numeri chiusi di un ruolo, rispetto ad un altro.

Per evitare il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri alla data del 31 dicembre 1978 dei colonnelli e generali promossi « a disposizione » prima della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è stata varata la legge 19 febbraio 1979, n. 52, che consente all'Amministrazione di trattenere in servizio detti ufficiali, se non raggiunti prima dai limiti di età, sempre, però, nei limiti delle vacanze esistenti nei numeri chiusi corrispondenti.

A seguito dei massicci reclutamenti effettuati nei primi anni '50 per colmare i vuoti determinatisi nell'immediato dopoguerra e assicurare la funzionalità delle nuove forze armate, anche in relazione all'adesione dell'Italia al patto Atlantico ed ai conseguenti impegni assunti, in questi ultimi anni si sta rapidamente accentuando il fenomeno dell'anticipata saturazione del numero chiuso. Saturazione da cui derivano negativi effetti su ufficiali che, in relazione alle loro condizioni di avanzamento, possono caratterizzarsi nelle tre seguenti situazioni:

a) ufficiali promossi al grado di colonnello o capitano di vascello prima della legge 10 dicembre 1973, n. 804, o con le norme transitorie previste da detta legge.

Questi ufficiali hanno conseguito il grado dopo la terza valutazione a colonnello e comunque con decorrenza non posteriore al 1° gennaio 1978. Il loro limite di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

età è quello del nuovo grado acquisito e, una volta collocati in aspettativa per riduzione di quadri, restano in tale posizione fino al raggiungimento di detto limite, rimanendo agganciati alla dinamica retributiva con gli evidenti connessi benefici. Per effetto della citata legge 19 febbraio 1979, n. 52, molti di questi ufficiali (oltre 300) sono stati richiamati in servizio;

b) ufficiali promossi al grado di colonnello o capitano di vascello dopo la emanazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Questi ufficiali hanno conseguito il grado 5 anni dopo la prima valutazione (e non dopo 3 anni come gli ufficiali anzidetti), con decorrenza non anteriore al 31 dicembre 1979. Essi mantengono i limiti di età da tenente colonnello (senza acquisire i più alti limiti di età da colonnello) e vengono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, se esuberanti i numeri chiusi per un periodo massimo di 2 anni. Dopo tale biennio anche se più giovani del limite di età previsto per il tenente colonnello vengono posti in pensione (gli ufficiali della precedente situazione restano invece in aspettativa per riduzione di quadri — in una posizione cioè vantaggiosa, come detto, per quanto attiene alla dinamica retributiva — sino ai limiti di età del colonnello) (articolo 7);

c) ufficiali che, pur in possesso di titoli eguali a quelli delle due precedenti situazioni non possono conseguire la promozione al grado di colonnello neppure nella posizione di « a disposizione ».

Ciò anche se nel passato, tutti gli ufficiali giudicati idonei potevano conseguire detto grado e gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, prevedevano detta promozione che però in pratica, per insufficiente disponibilità di vacanze nei numeri chiusi, non può essere attribuita e senza contare che per essi non esiste alcuna possibilità di usufruire di un esodo agevolato.

È da ricordare che questi ultimi ufficiali hanno maturato un'esperienza di oltre 30 anni di servizio ed hanno ricoperto, quantomeno nel grado di tenente colon-

nello, responsabilità pienamente dirigenziali come comandante di gruppo dei carabinieri o della Guardia di finanza o comandante di nave o di battaglione. Essi, inoltre, hanno già superato una valutazione a scelta per la promozione a maggiore o capitano di corvetta e sono stati riconosciuti idonei alla promozione al grado di colonnello o capitano di vascello, da cui sono esclusi solo perché il numero delle promozioni a detto grado è, per il verticismo della carriera militare, estremamente ridotto (ad esempio, solo il 20 per cento dei tenenti colonnelli dei carabinieri può conseguire il grado superiore nel servizio permanente effettivo).

Questo è in sintesi il quadro della situazione degli ufficiali « a disposizione » derivata dall'applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Situazione che, faccio osservare, la legge 20 settembre 1980, n. 574 ha peggiorato per un aspetto particolare, laddove ha previsto la possibilità per i soli colonnelli dei ruoli speciali di restare in servizio fino ai limiti d'età del grado di tenente colonnello anche se esuberanti i numeri chiusi dei relativi ruoli.

Sottolineo che questa normativa è gravemente sperequativa nei confronti dei tenenti colonnelli (Spad) dei ruoli normali ove si consideri che i predetti colonnelli del RSU hanno il limite d'età di 59 anni (invece di 57) e sono in gran parte provenienti dai ruoli di complemento e dei sottufficiali e quindi con una preparazione professionale meno qualificante.

Senza dubbio i provvedimenti emanati erano necessari ed urgenti per eliminare discriminazioni e ritardi ma altrettanto discriminatori perché limitati ai soli ufficiali del RSU.

Di questa necessità si era fatto interpretare anche il Consiglio centrale della rappresentanza militare chiedendo alla Commissione difesa di risolvere la situazione al più presto e con visione unitaria.

A tale esigenza mi sembra abbia efficacemente risposto il Governo con il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, al nostro esame i cui destinatari sono i tenenti colonnelli e colonnelli trovantisi nelle sud-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dette condizioni e al cui impiego la Difesa non può assolutamente rinunciare a meno di non compromettere la funzionalità di molti enti e reparti di rilevante importanza.

Esso, recependo in sostanza i contenuti del disegno di legge n. 1202 nella nuova formulazione proposta dalla IV Commissione difesa del Senato, prevede, con l'articolo 1, di:

a) trattenere in servizio sino al 31 dicembre 1982 tutti i colonnelli richiamati dall'aspettativa per riduzione di quadri e in servizio alla data del 1° novembre 1980 ovviamente se non raggiunti in precedenza dai limiti di età (primo comma).

In questo modo per gli ufficiali interessati viene limitato a meno di 2 anni il periodo di ulteriore trattenimento e non a tempo indeterminato come previsto nella formulazione iniziale del citato disegno di legge n. 1202;

b) trattenere in servizio, purché provvisti di incarico, sino ad un massimo di 3 anni dalla data sotto la quale dovrebbero essere collocati in aspettativa, i colonnelli promossi dopo la promulgazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ovviamente se non raggiunti in precedenza dai limiti di età (secondo comma). In questo modo viene definito e limitato il periodo di trattenimento in servizio, prima non previsto nel testo originario del citato disegno di legge n. 1202.

La formulazione di questo comma è volta ad estendere ai colonnelli il beneficio previsto per i parigrado richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52.

Si tratta di una estensione dettata da ovvii motivi di equità.

Infatti, se si vuole mantenere in servizio sino al 31 dicembre 1982 i colonnelli collocati in aspettativa il 31 dicembre 1978 e successivamente richiamati in servizio, appare quanto meno opportuno, se non doveroso, consentirli anche ai colonnelli promossi « a disposizione » dopo la legge 10 dicembre 1973, n. 804. In concreto, a questi ufficiali si vuole evi-

tare, per effetto della progressiva saturazione dei contingenti massimi, il prematuro collocamento in aspettativa consentendo loro di rimanere in servizio almeno altri 3 anni dopo la promozione.

L'articolo 2 - primo comma del decreto-legge - è diretto a consentire ai tenenti colonnelli « a disposizione » (cioè quelli tagliati fuori dalla carriera) di poter accedere, se giudicati idonei per almeno 5 anni, al più basso livello dirigenziale (grado di colonnello), anche se in percentuale ridotta (60 per cento dei tenenti colonnelli « a disposizione » giudicati idonei), nel caso non esistano vacanze adeguate nei numeri chiusi dei colonnelli. Ciò, ovviamente, senza nulla modificare nelle promozioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali promozioni vengono naturalmente conferite non per anzianità di grado, ma in ordine di merito, previa valutazione a scelta.

Il secondo comma dell'articolo 2, non ha altro scopo che di:

consentire al personale che non venga collocato « a disposizione » per un eventuale anomalo funzionamento della legge di avanzamento, di chiedere di essere collocato « a disposizione » a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui avrebbe potuto averne titolo;

precisare comunque che detto personale - al pari di tutti gli altri tenenti colonnelli a disposizione - non può essere promosso al grado superiore se non dopo 2 anni di permanenza in detta posizione purché provvisto di incarico (vedasi articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804).

L'articolo 3 indica l'onere finanziario del provvedimento (lire 120 milioni) ed indica la relativa copertura a carico del Ministero della difesa con le normali assegnazioni di bilancio.

Al riguardo appare necessario sottolineare che:

L'Amministrazione può assicurarsi la completa disponibilità dei colonnelli, trat-

tenendoli in servizio, con una spesa mensile lorda unitaria di 120 mila lire;

la promozione dei tenenti colonnelli « a disposizione » al grado superiore comporta una spesa lorda unitaria mensile di circa 50 mila lire.

Prima di concludere la presentazione del provvedimento mi sembra opportuno fare alcune ulteriori osservazioni in ordine a taluni suoi aspetti.

Anzitutto nei confronti della nuova legge di avanzamento degli ufficiali di massima presentazione al Parlamento, va rilevato che il provvedimento non condiziona minimamente alcuno dei possibili criteri informativi della legge stessa.

Esso rappresenta invece la precisa volontà non di vincolare la nuova legge, ma solo alcune sue norme transitorie, che assicurino un graduale innesto nella nuova normativa, producendo nel contempo, positivi effetti di giustizia comparativa.

In sintesi, si vogliono estendere le norme previste dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, a tutti gli ufficiali con eguali titoli non discostandosi dallo spirito della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

A tal riguardo è da sottolineare che il provvedimento si rivolge espressamente solo ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli promossi nell'« a disposizione » e rimasti sinora in servizio, ritenendo che solo detto personale abbia subito un danno tale da meritare adeguata riparazione.

È per questo motivo che esso non si rivolge ai generali ed agli ufficiali che volontariamente sono cessati dal servizio coi benefici previsti sia dalla legge ex combattenti (24 maggio 1970, n. 336), sia dalla stessa legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Circa la possibilità di idoneo impiego del personale destinatario del decreto, rilevo che la sua formulazione prescrive già, in senso cautelativo, che gli ufficiali possano restare in servizio solo se provvisti di incarico; inoltre è stabilito che gli ufficiali qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati, siano collocati in aspettativa d'ufficio.

Al riguardo è anche da osservare che:

la legge 10 dicembre 1973, n. 804, ha stabilito con estrema limitatezza (un posto di impiego — un colonnello) i numeri chiusi dei dirigenti militari per cui, mentre nel passato veniva lamentato l'impiego di alti gradi in compiti non dirigenziali, ora invece si assiste all'impiego di ufficiali non dirigenziali in compiti dirigenziali;

la legge 19 febbraio 1979, n. 52, particolarmente sensibile a questo aspetto del problema, ha dimostrato nella sua pratica applicazione il corretto impiego del personale in questione;

le esigenze organiche sono basate su previsioni che non sempre la realtà conferma. Non è quindi pensabile che sia necessario attendere la nuova legge d'avanzamento quando è chiaramente dimostrata l'urgenza di risolvere un grave ed attuale problema che affonda le sue radici in decisioni del passato, basate su previsioni rivelatesi poi inadeguate;

molti tenenti colonnelli anziani ricoprono già ora incarichi attribuibili, per responsabilità e preparazione, a colonnelli. Eventuali dubbi sulla idoneità dei tenenti colonnelli alla dirigenza possono essere benissimo fugati se si considera l'iter formativo — a livello universitario e superiore — degli ufficiali e le attività, le incombenze e le responsabilità che ad essi risalgono nel normale svolgimento della loro professione.

Infine ritengo opportuno rilevare che la parte più qualificante del decreto è rappresentata dalla norma di cui all'articolo 2, importante soprattutto sotto l'aspetto equitativo.

Esso infatti consente ai tenenti colonnelli di conseguire il più basso livello dirigenziale dopo una lunga carriera costellata di sacrifici, livello dal quale resterebbero esclusi non per loro demerito, bensì per il rigido verticismo degli ordinamenti militari.

Faccio tra l'altro osservare che il numero dei dirigenti rispetto al numero del

rimanente personale è nelle forze armate inferiore a quello di tutte le altre amministrazioni dello Stato.

Dalla norma trae vantaggio anche l'amministrazione che si assicura la disponibilità di personale pienamente valido per collaudata professionalità, da destinare ad incarichi adeguati alla sua preparazione.

Rispetto agli altri destinatari del decreto, cioè ai colonnelli richiamati in servizio con la legge 19 febbraio 1979, n. 52 (primo comma, articolo 1), e a quelli per i quali è previsto il trattamento in servizio per ulteriori tre anni (secondo comma), i tenenti colonnelli destinatari dell'articolo 2 rappresentano gli ufficiali che si trovano nella posizione più discriminante, che subiscono il maggior danno dalla situazione in atto e verso i quali quindi l'Amministrazione ha l'obbligo morale di trovare un soddisfacente rimedio.

La norma in questione non determina una sensibile proliferazione del grado di colonnello.

In pratica, infatti, tenendo conto che annualmente i tenenti colonnelli a disposizione che si presentano alla valutazione ammontano per le tre forze armate a circa 200 unità, gli ufficiali promossi al tasso del 60 per cento non supereranno globalmente le 120 unità/anno, entità che rappresenta meno del 4 per cento del numero chiuso complessivo dei colonnelli (3.091 unità).

Per le considerazioni sopra esposte e per i risvolti d'ordine altamente morale e sociale, oltre che funzionale all'attività delle forze armate, chiedo alla Camera il voto favorevole sul presente disegno di legge di conversione che ritengo debba essere approvato senza alcuna modificazione.

STEGAGNINI, *Relatore.*

TESTO
DEL GOVERNO

—

N. 2690

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattamento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

—

N. 2421

ARTICOLO UNICO.

Nel terzo comma dell'articolo 1-*bis* della legge 19 febbraio 1979, n. 52, l'espressione « Agli ufficiali che cessano dalla posizione ecc. » deve interpretarsi nel senso che la norma va applicata anche agli ufficiali cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge stessa; nello stesso comma l'espressione « il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, ecc. » deve interpretarsi nel senso che detto trattamento resta collegato, fino al raggiungimento del limite di età, agli assegni di attività che gli stessi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio fino a detto limite con conseguente diritto alla riliquidazione ogni qualvolta si verificano variazioni agli assegni di attività pensionabili.

N. 1916

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1-*bis* della legge 19 febbraio 1979, n. 52, deve essere interpretato nel senso che a tutti gli ufficiali che, prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, siano cessati sia dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri (ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804), sia dal servizio permanente a domanda (ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge) competono, al raggiungimento dei limiti di età ed in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico e la indennità di buonuscita, calcolati sulla base degli assegni che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali, gli eventuali passaggi di classe di stipendio e gli eventuali miglioramenti del trattamento di attività;

b) le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

N. 1908

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, deve essere interpretato nel senso che a tutti gli ufficiali che, prima o dopo l'entrata in vigore della presente legge, siano cessati sia dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi del settimo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sia dal servizio permanente a domanda, ai sensi del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge, competono, al raggiungimento dei limiti di età ed in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

a) il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita, calcolati sulla base degli assegni che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici biennali, gli eventuali passaggi di classe di stipendio e gli eventuali miglioramenti del trattamento di attività;

b) le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ed agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

N. 1485

ART. 1.

L'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4, i tenenti colonnelli collocati nella posizione di "a disposizione" ai sensi dell'articolo 48 della legge 10 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dopo un anno dal collocamento in tale posizione, possono optare tra il trattamento in servizio od il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

Nel primo caso, sono iscritti in quadro, per l'avanzamento a scelta, nell'anno successivo; sono promossi nell'ambito delle promozioni previste dal precedente articolo 4, e restano in tale posizione di "colonnelli a disposizione provvisti di impiego" per la durata minima di due anni.

Nel secondo caso conseguono la promozione a colonnello dal giorno precedente a quello del collocamento in aspettativa per riduzione quadri e restano in aspettativa sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado.

Sono ammessi altresì all'opzione di cui al primo comma, i tenenti colonnelli che, valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento e giudicati idonei, siano raggiunti dai limiti di età nell'anno successivo alla terza valutazione.

I colonnelli promossi per effetto del presente articolo non sono più valutati ».

ART. 2.

L'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« Le eccedenze che si dovessero verificare rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3 nei gradi di generale e colonnello sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado, a cominciare dai più anziani in ruolo, distintamente per ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo e ufficiali

provenienti dal servizio permanente a disposizione.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di capo di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente.

Agli ufficiali di cui al primo e terzo comma del presente articolo compete il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 19 febbraio 1979, n. 52, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita per l'applicazione del precedente quarto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge fa carico al Ministero del tesoro.

Il Ministero competente è autorizzato, per sopperire a temporanee esigenze di ufficiali negli enti, comandi e reparti dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia, a richiamare in servizio, a scelta tra coloro che ne facciano domanda, tanti ufficiali in aspettativa per riduzione quadri, quanti posti risultassero disponibili per giungere alla concorrenza del previsto numero massimo di cui al precedente articolo 3, dopo aver annualmente stabilizzato la situazione dei quadri secondo le norme previste dalla presente legge ».

ART. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzioni di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della predetta legge n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine di assicurare la funzionalità di enti e reparti di rilevante importanza, di consentire la permanenza in servizio dei colonnelli già richiamati ai sensi della menzionata legge n. 52 del 1979 o collocati in soprannumero a norma della legge n. 804 del 1973, nonché di assicurare la promozione al grado superiore di una aliquota dei tenenti colonnelli collocati a disposizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio fino al 31 dicembre 1982 sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 804.

Gli ufficiali di cui al presente articolo qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal 20° giorno successivo alla data di assegnazione dell'incarico.

ARTICOLO 2.

Dal 31 dicembre 1980 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione possono chiedere il passaggio in detta posizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti di detti ufficiali si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; essi sono valutati dopo che siano stati almeno due anni provvisti di incarico nella posizione di a disposizione.

ARTICOLO 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981.

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli ad interim: DARIDA.